



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA

DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

DIVISIONE VI – SISTEMA CAMERALE

ALL'UNIONCAMERE

alla c.a. dott. Giuseppe Tripoli

Segretario Generale

Piazza Sallustio n. 21

00187 ROMA (RM)

unioncamere@cert.legalmail.it

Oggetto: **Richiesta parere Unioncamere concernente gli effetti del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, entrato in vigore il 1° settembre 2024, sulla disciplina sanzionatoria di cui al D.M. 27 gennaio 2005, n. 54.**

Con nota acquisita agli atti della scrivente Divisione con prot. n. 130910 del 30 dicembre 2024, Unioncamere formulava richiesta di parere in merito alla tematica rappresentata in oggetto.

Più compiutamente, la richiesta di parere trova il suo oggetto nella portata applicativa del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, in relazione alle disposizioni con cui esso ha modificato il «*sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111*», riducendo, tra l'altro, dal 30% al 25% la misura della sanzione applicabile agli omessi e parziali pagamenti prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, salva in ogni caso la sua riduzione alla metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni. Ulteriori modifiche sono state inoltre apportate alla disciplina del ravvedimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Sul punto giova rappresentare quanto segue.

Con riferimento al decreto legislativo n. 87 del 2024, questo Ministero non può non considerare, preliminarmente, che giusta le norme di cui all'articolo 101, comma 1, lettere t), u) e cc), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni



tributarie amministrative e penali approvato con il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, gli articoli 1, 2, 3 e 4 del summenzionato decreto legislativo sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2026, unitamente all'intero corpus normativo di cui al decreto legislativo n. 471 del 1997 e, tra gli altri, dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997. In forza della disposizione recata dall'articolo 5 del ridetto decreto legislativo n. 87 del 2024, le modifiche in parola ai decreti legislativi nn. 471 e 472 del 1997 trovano dunque applicazione unicamente alle violazioni commesse per il lasso temporale intercorrente tra il 1° settembre 2024 e la riferita data di prossima abrogazione. Si osserva inoltre che la disciplina del ravvedimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, è trasposta nell'articolo 14 del richiamato testo unico, mentre le disposizioni concernenti il ritardato o omesso versamento diretto e le violazioni in materia di compensazione, recate dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, sono traslate nell'articolo 38 del medesimo testo unico. Si evidenzia infine che, rispetto alla disciplina recata dai decreti legislativi nn. 471 e 472 del 1997, come modificata dal decreto legislativo n. 87 del 2024, di cui in premessa, il testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali effettua unicamente un'opera di codificazione delle relative disposizioni, salvo ovviamente l'aggiornamento dei riferimenti normativi coinvolti.

In relazione alle disposizioni sin qui cennate, come ad oggi vigenti, il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 gennaio 2005, n. 54, introduce le norme regolamentari per l'applicazione delle sanzioni amministrative per il tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese in favore delle Camere di commercio. Il fondamento normativo del regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282¹, riposa ad oggi nelle norme di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580².

¹ Decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante «Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

² Come noto, i commi richiamati nel testo così dispongono: «7. Con uno o più regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale.

8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresì, disciplinate le modalità di applicazione delle sanzioni per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni».



Rispetto al quadro normativo così brevemente ricostruito, si ritiene che non emergano elementi di novità atti a determinare un superamento dell'orientamento sin qui costantemente espresso da questa Amministrazione, nello specifico con le note prot. n. 62417 del 30 dicembre 2008, n. 172574 del 22 ottobre 2013, n. 16919 del 6 febbraio 2015 e da ultimo n. 45640 del 17 febbraio 2020.

Al contempo, si fa espressa riserva di valutare di procedere ad una revisione delle vigenti disposizioni regolamentari al fine di uniformarne la portata prescrittiva a quanto previsto dalle disposizioni normative di cui in premessa.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Giulio Mario DONATO

Giulio Mario Donato

Firmato digitalmente da:
Giulio Mario Donato
Organizzazione:
MISE/80230390587
Data: 29/01/2025 11:11:11